

● Provincia il Deputato di Sanità, sarà dovere delli Capi di Governo di divenire alla nomina di due Soggetti della miglior condizione, e notoria probità, per esser fatta la scelta di quello, che sarà creduto di maggior intelligenza, e capace di corrispondere alle intenzioni di quest' Offizio.

VI. Resta vietato a qualunque Proprietario di vendere alcun Animale malato, o morto, così ad ogni Persona di farne acquisto, e particolarmente alli Beccari di comprare, vendere, o far vendere Carni de' Bovi decessi naturalmente, se non saranno stati licenziati da quest' Offizio, e per assicurarsi li Compratori, dovranno procurarsi la liberazione, che conserveranno per poterla esibire, venendo ricercati; in pena della perdita dell' Animale, ed altre maggiori afflittive.

VII. Soggiaceranno alli più severi castighi tutti coloro, che ardissero acquistare furtivamente Bovi da stalle infette, o sospette, volendosi per eminenti riguardi di preservazione dell' umana salute, che non possono macellare Animali Bovini nei Riparti, dove si fosse scoperta l' infezione, senza il previo riconoscimento del Perito del Luogo, Governatori, e Deputato, onde assicurarsi della identità dei Bovi acquistati da stalle libere, e della loro salute, perchè venendo scoperte contaminate le Viscere, o Carni dell' Animale, che fosse macellato, debba seguirne il